confimiromagna news 2019
Associazione Imprese Manifatturiere
FERRARA • FORLÌ-CESENA • RAVENNA • RIMINI
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVI • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 12 – 2 MAGGIO 2019

FORMAZIONE 4.0 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Prorogato alle spese sostenute nel 2019 il credito d'imposta per la Formazione 4.0 e nuovo accordo territoriale CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

Bando INAIL 2018: aperta la prima fase per la presentazione delle domande (11 aprile- 30 maggio 2019). pag. 6

- Dpr 146/2018: novità per tutti i proprietari/gestori di apparecchi di refrigerazione e condizionamento contenenti F-gas. pag.15

FORMAZIONE

- Formazione superiore: Progettista di prodotti multimediali. pag.22

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Assunzioni nel 2019 di giovani disoccupati non inseriti in un percorso di studio o formazione: istruzioni INPS. pag.24
- Congedo straordinario: concesso anche ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda. pag.44
- Tfr: indice di rivalutazione di marzo 2019. pag.47

OGGETTO: **PROROGATO ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2019 IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E NUOVO ACCORDO TERRITORIALE CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL**

Il decreto interministeriale 4 maggio 2018 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 143 del 22/06/18) ha fornito le disposizioni applicative per il riconoscimento del credito d'imposta - previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017 - riguardante le spese di formazione del personale dipendente sostenute lo scorso anno nell'ambito delle tecnologie individuate dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (Confimi Romagna News n. 18/2018).

L'art 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che tale credito d'imposta:

a) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel 2019;
b) sarà attribuito nelle seguenti, nuove (*) misure:
   - 50 % delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
   - 40 % delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (**), nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
   - 30 % delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (**), nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Ravenna, di conseguenza, il 20 marzo scorso hanno sottoscritto l'accluso Accordo Territoriale con il quale è stata prorogata la validità di quello siglato il 6 settembre 2018 (scaduto il 31/12/18), che aveva definito le modalità operative per accedere all'incentivo fiscale di cui si tratta.

Le aziende interessate sono invitate a contattare SVILUPPO PMI s.r.l., in persona della Dott.ssa Monica Morelli (tel. 0544/280280; e-mail: mmorelli@sviluppopmi.com), che, con il supporto dell'Associazione, coordinerà il servizio di consulenza e assistenza alle imprese.

***

(*) Il credito d'imposta per le spese sostenute nel 2018 spettava in misura pari al 40%, con un importo massimo annuo di 300.000 euro.

(**) **Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014**

Articolo 2 - Personale e soglie finanziarie che determinano le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria PMI, una microimpresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e / o totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di EUR.

ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

FORMAZIONE IMPRESA 4.0

In data 20 marzo 2019, presso la sede di Confimi Industria Romagna si sono incontrati:

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA rappresentata da
Mauro Basurto Segretario Generale
Giuseppe Vaira Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali

CGIL RAVENNA rappresentata da
Manuela Trancossi Segretaria CGIL Ravenna

CISL ROMAGNA rappresentata da
Franco Garofalo In rappresentanza della Segreteria Cisl Romagna

UIL RAVENNA rappresentata da
Carlo Sama Segretario Organizzativo

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le "Parti".

Premesso che:

- In conformità ai contenuti dell'Accordo Quadro Interconfederale siglato il 2 agosto 2018 tra CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, il 6 settembre 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Territoriale (di seguito indicato anche "Accordo Territoriale") finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi "Industria 4.0", per perseguire gli obiettivi della crescita, della competitività e della produttività delle PMI;
- L'Accordo Territoriale - depositato in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito indicato anche "ITL") di Ravenna il 5 ottobre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018 - recepiva le disposizioni di cui all'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto un credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0";
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito DECRETO datato 4 maggio 2018, le disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo fiscale;
- L'Accordo Territoriale di fatto norma le procedure idonee a validare le intese aziendali riferite alle imprese associate al sistema di rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA o che vi abbiano conferito espresso mandato, aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, prive di rappresentanza sindacale (RSU o RSA), ai sensi dell'art. 51 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 81, per l'attuazione della normativa per l'accesso al credito d'imposta previsto all'art. 1, commi 46 e ss. della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205, avvalendosi dell'assistenza di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA;
- l'Accordo Territoriale, scaduto il 31 dicembre 2018, prevede che le Parti potranno "*valutarne il rinnovo, o la proroga, qualora dovessero intervenire disposizioni normative atte a prorogare la possibilità di beneficiare degli attuali incentivi, ovvero a introdurre*

ulteriori agevolazioni";

- l'art 1, commi dal 78 all'81 della LEGGE (di Bilancio 2019) 30 dicembre 2018 n. 145 dispone la proroga del credito di imposta per la formazione 4.0 per le spese "*sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018*" e, quindi, nell'anno 2019;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa territoriale che, nel rispetto dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015 n. 151 e di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DECRETO INTERMINISTERIALE 04/05/2018, verrà depositata in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.
2. Fatto salvo per quanto previsto dal seguente punto 3), la validità dell'Accordo Territoriale siglato il 6 settembre 2018 è prorogata fino alla data di ammissibilità e fruibilità dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, commi 46 e ss., della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Il verbale di Accordo sottoscritto dalla Commissione Territoriale, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, dell'Accordo Territoriale, verrà depositato dall'Impresa presso il competente ITL, direttamente o per il tramite di Confimi Industria Romagna, solo qualora tale adempimento venga previsto da una specifica disposizione normativa.
4. Le Parti si incontreranno per valutare le risultanze dell'applicazione della presente intesa a marzo 2020 e anche, al bisogno, nei 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta che ciascuna di esse potrà formulare all'altra.

Ravenna, 20 marzo 2019

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA

Mauro Basurto .....

Giuseppe Vaira .....

CGIL RAVENNA

Manuela Trancossi .....

CISL ROMAGNA

Franco Garofalo .....

UIL RAVENNA

Carlo Sama .....

OGGETTO: **BANDO INAIL 2018**
APERTA LA PRIMA FASE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (11 APRILE- 30 MAGGIO 2019)

Nel dicembre 2018 l'INAIL ha approvato e successivamente pubblicato sul proprio sito www.INAIL.it **l'ottavo bando** per l'erogazione di **incentivi alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Come è ormai consuetudine, di seguito riportiamo sinteticamente le informazioni che riteniamo necessarie per le aziende intenzionate a presentare la domanda.

REGIMI DI AIUTO E MASSIMALI

I finanziamenti sono in regime *de minimis* .

PROGETTI FINANZIABILI

Sono finanziabili le seguenti **tipologie di progetto**, ricomprese **in 5 Assi di finanziamento**:

Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2): Progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

I soggetti destinatari sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018.

Sono escluse:

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

I soggetti destinatari sono:

- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018;
- gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 3: bonifica da materiali contenenti amianto.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:

- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

I soggetti destinatari sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018 operanti nei settori **Pesca** (codice Ateco 2007 A03.1) e **Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature** (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15).

Asse 5: Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2018 nonché della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori .

Le imprese possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma**, per una sola tipologia di progetto** tra quelle sopra indicate **riguardante una sola unità produttiva.**

I progetti finanziabili devono rispettare i **seguenti criteri generali** oltre a quelli specifici definiti in ciascun Allegato:

• devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
• non possono determinare un ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con l'ampliamento della cubatura preesistente;
• non possono comportare l'acquisto di beni usati;
• non possono comportare l'acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa.

Inoltre:

• i progetti di cui all'allegato 1.2 (modelli organizzativi) non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;

• la tipologia di intervento e) di cui all'Allegato 1.2, adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. non asseverato, può essere richiesta solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione certificato OHSAS 18001.

Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017.

RISORSE FINANZIARIE E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Lo stanziamento iniziale relativamente alla Regione Emilia-Romagna è pari a complessivi

€ 27.399.995, suddivisi nei seguenti 5 Assi:

- **Asse 1** per i progetti di investimento e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale **14.439.806 €;**
- **Asse 2** per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) **2.754.363 €;**
- **Asse 3** per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto **7.719.570 €;**
- **Asse 4** per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività **689.531 €;**

- **Asse 5** per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli **1.796.725 €** a sua volta così suddiviso:
  Asse 5.1: per la generalità delle imprese agricole: **1.628.402 €**
  Asse 5.2: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria: **168.323 €**

Lo stanziamento iniziale verrà rideterminato con determina del Direttore generale dell'INAIL prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (novità bando 2018) tenendo conto delle eventuali somme residue dei bandi regionali fino ad esaurimento fondi.

L'importo finanziabile ammonta:

- **Assi 1, 2, 3:**
  Sull'importo delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto dell'Iva) è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

  Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

- **Asse 4**
  Sull'importo delle spese ritenute ammissibili (al netto dell'Iva) è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

  Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

- **Asse 5 (5.1 e 5.2)**
  Sull'importo delle spese ritenute ammissibili al netto dell'Iva è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

  40% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  50% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori).

  In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché, le spese accessorie, strumentali e tecniche funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.

Le spese documentate devono essere direttamente sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento.

Non rientrano tra le spese tecniche ammissibili quelle per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi sopradescritti con un importo massimo complessivo di 10.000 euro e di 1.200 euro per perizie giurate (1 per progetto).

Le spese devono essere riferite **esclusivamente** a progetti avviati **successivamente al 30 maggio 2019** e non a progetti in corso di realizzazione, ancorché non completati.

Le spese non ammesse a contributo sono:

- dispositivi di protezione individuale o qualsiasi attrezzatura destinata al lavoratore per proteggerlo contro i rischi durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio a tale scopo;
- veicoli, aeromobili, imbarcazioni e simili non compresi nell'ambito di applicazione della direttiva macchine;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica, con l'eccezione di quelli dedicati all'esclusivo funzionamento delle macchine o impianti individuati dai progetti di investimento;
- mobili e arredi;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

IN EVIDENZA

Sostituzione Macchine

Nell'ambito dei progetti di investimento (Tipologia 1) possono essere previste le sostituzioni di macchine non marcate con macchine marcate CE. L'attrezzatura da acquistare dovrà comunque corrispondere alla definizione di "macchina" secondo la Direttiva 42/2006 (recepita con Dlgs 17/2010); sono considerati macchine anche i trattori agricoli e forestali.

In tal caso:

a) le macchine da acquistare devono essere NUOVE, non USATE e conformi alla direttiva macchine (certificato di conformità).

b) In caso di sostituzione, la macchina sostituita deve essere alienata dall'impresa richiedente. Può essere venduta solo se già conforme ai requisiti di legge. Diversamente deve essere rottamata.

c) le stesse regole valgono per i trattori agricoli e forestali.

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell'INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza dell'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35%) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Bonifica Amianto

Se i progetti dell'Asse 3 (bonifica amianto) riguardano un immobile dato in locazione, la domanda dovrà essere presentata dall'azienda locataria e non dal proprietario dell'immobile, pena l'inammissibilità della domanda. Il rischio di esposizione ad amianto deve figurare nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda richiedente.

ATTENZIONE

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio indicata dall'impresa nel modulo di domanda on line.

Nel caso in cui il progetto sia mirato alla riduzione/eliminazione/prevenzione di più cause di infortunio o fattori di rischio, la valutazione dell'intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l'impresa indicherà nel modulo di domanda on line. Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall'importo richiesto.

In ogni caso la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile, a pena di esclusione, nel DVR (Documento di valutazione dei rischi), che andrà prodotto all'INAIL successivamente all'eventuale ammissione al contributo e deve essere coerente con la voce di tariffa INAIL indicata nella domanda.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda le imprese iscritte alla Camera di Commercio che abbiano un'unità produttiva in Emilia-Romagna (ricordiamo che si può presentare un'unica richiesta a livello nazionale), in regola con gli obblighi contributivi, che abbiano fatto la verifica rispetto agli obblighi de minimis e che non siano in difficoltà secondo i criteri definiti negli orientamenti comunitari sul salvataggio e la ristrutturazione, né soggette a procedure concorsuali o in stato di liquidazione.

Le aziende che hanno ricevuto contributi sui bandi 2011,2012,2013,2014,2015,2016 o che hanno partecipato al bando FIPIT 2014 non possono partecipare al bando 2017. Sul progetto oggetto della domanda non sono ammessi altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e **compilazione** della domanda;

2. **invio** della domanda on line;

3. invio della documentazione a **completamento** della domanda.

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso di un **codice cliente registrato negli archivi INAIL**. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi tramite la specifica sezione del portale www.inail.it .

1. A partire dalla data del **11 aprile 2019** e inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno **30 maggio 2019**, sul sito www.inail.it – sezione "accedi ai servizi online" - le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligati di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità (120 punti);
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA".

Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a **120** punti. **Dopo le ore 18,00 del 30 maggio 2018 le domande salvate non saranno più modificabili.**

2. A partire dal **6 giugno 2019** le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA" e soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, potranno effettuare il **download del proprio codice identificativo, indispensabile per l'invio della domanda on-line.**

La data e l'ora dell'apertura e la data e l'ora della chiusura dello sportello informatico (click day) per l'invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 6 giugno 2019.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

Potranno partecipare al click day solo le aziende in possesso del codice identificativo.

L'orario della registrazione sarà determinato dallo sportello informatico.

3. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it con evidenza di quella che si sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. **La pubblicazione degli elenchi costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti dell'invio telematico** una volta trascorsi 7 giorni dalla fine della fase di invio.

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, alla Sede INAIL territorialmente competente entro il termine perentorio di **30** giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento della

comunicazione formale, (ovvero, in termini semplici, **decorrenti dall'ottavo giorno dopo il click day**) i seguenti documenti:

- la copia della domanda telematica generata dal sistema debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (firma digitale o autografa;)

- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto indicati negli allegati al bando (documento di valutazione dei rischi, perizia giurata…).

I finanziamenti verranno erogati da INAIL **a conclusione del progetto (non oltre i 12 mesi dalla data di accettazione) e dopo la verifica tecnico-amministrativa** sulla documentazione di rendicontazione. E' possibile, ma solo per contributi superiori a 30.000 euro, richiedere un anticipo fino al 50% sul contributo dietro versamento di fidejussione bancaria e assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Ricordiamo in conclusione che i **progetti realizzati o ideati** insieme alle parti sociali (sindacati, associazioni di categoria) hanno diritto ad un incremento sul punteggio.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per eventuali richieste di assistenza tecnica o patrocinio ai progetti di investimento è possibile contattare l'Area Tecnica dell'Associazione:- Dott.ssa Micaela Utili- tel. 0544-280214; fax. 0544-270210 e-mail: utili@confimiromagna.it .

OGGETTO: **DPR 146/2018**
NOVITA' PER TUTTI I PROPRIETARI/GESTORI DI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO CONTENENTI F-GAS

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale **D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra** (F-gas), che abroga così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Le novità principali del nuovo DPR sono:

1. **abrogazione della dichiarazione F-GAS, in carico ai proprietari/utilizzatori della apparecchiature di refrigerazione/condizionamento in scadenza al prossimo 31 maggio;**
2. **estensione del campo di applicazione della normativa** ad altre attività, quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento su: **celle frigorifere di autocarri** e **rimorchi frigorifero**; **apparecchiature fisse di refrigerazione**, **condizionamento d'aria e pompe di calore fisse**; **apparecchiature di protezione antincendio** che contengono f-gas; **commutatori elettrici** contenenti f-gas; **recupero di solventi** a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono; pertanto il numero di installatori obbligati a qualificarsi e ad iscriversi al registro è destinato ad aumentare;
3. **Obbligo per i venditori di gas e di apparecchiature contenenti F-gas non ermeticamente sigillate di iscriversi al Registro F-Gas e di registrare gli acquisti;**
4. **Istituzione, dal prossimo 25 settembre 2019, della Banca dati F-gas, sostitutiva del registro dell'apparecchiatura.**

Il nuovo DPR sposta tutti gli obblighi di comunicazione, prima gravanti sull'operatore (proprietario o gestore/utilizzatore dell'apparecchiatura/impianto) sull'installatore/manutentore, ma istituisce un sistema di tracciabilità dei gas fluorurati molto più stringente, che renderà difficile la vita ai manutentori tuttofare e a coloro che se ne servono, compresi i privati.

Quali obblighi per gli operatori?

Il DPR 146/2018 definisce innanzitutto il concetto di operatore come:"*il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature attraverso: a)un libero accesso all'apparecchiatura che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concederne l'accesso a terzi; b) un controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;c)il potere anche finanziario di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica della quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura e all'esecuzione di controlli o riparazioni.*

Dalla definizione appare chiaro che il concetto di operatore non è limitato ai soggetti che utilizzano apparecchi di condizionamento o refrigerazione in forma di impresa. Ma anche ad esempio agli utenti domestici.

Per ottemperare agli obblighi posti a suo carico dal DPR 146/2018 l'operatore dovrà:

- Rivolgersi esclusivamente a persone o imprese qualificate per le operazioni di installazione, assistenza,riparazione e smantellamento e per l'attività di controllo delle perdite, previa verifica della loro iscrizione al Registro F-gas;
- Verificare che il proprio apparecchio ricada tra quelli per cui è obbligatoria comunque l'attività di controllo delle perdite.
- Continuare a tenere il registro cartaceo dell'apparecchiatura fino al **24 settembre 2019**; quindi conservarlo per 5 anni.

Controllo delle perdite, per quali apparecchi?

Per capire se il nostro condizionatore ricade tra quelli per cui il controllo delle perdite è obbligatorio e con quale frequenza, occorre innanzitutto disporre di due dati, che si trovano di norma sull'etichetta o sul libretto dell'apparecchiatura: il tipo di F-gas presente nel nostro impianto e la quantità dichiarata nell'etichetta/libretto.
Supponiamo, ad esempio, che il nostro impianto di condizionamento contenga 2,7 kg di gas R410 A.

Per capire se sono obbligato ad attivarmi, in quanto operatore, per il controllo periodico delle perdite dovrò fare il seguente calcolo: **peso del gas espresso in KG/ GWP (potenziale di surriscaldamento del gas)/1000= tonnellate di Co2 equivalenti**
Kg*GWP/1000= TON/Co2
La tabella contenente i GWP (global warming potential) di vari tipi di gas è allegata alla presente comunicazione e ci dice che il GWP di R410A è pari a 2088. Quindi 2,7*2088/1000= 5,64 tonnellate equivalenti di CO2
Se il calcolo mi da, come in questo caso, un valore > a 5 TON Co2 il mio impianto è soggetto all'obbligo di controllo annuale delle perdite secondo il seguente schema:

Quantità di refrigerante in ton. di CO_2 equivalente	PERIODICITÀ DEI CONTROLLI	
	Senza sistema di rilevamento perdite	Con sistema di rilevamento perdite
Compresa tra ≥ 5 ton. e < 50 ton	almeno una volta ogni 12 mesi	almeno una volta ogni 24 mesi
Compresa tra ≥ 50 ton. e < 500 ton	almeno una volta ogni 6 mesi	almeno una volta ogni 12 mesi
≥ 500 ton	almeno una volta ogni 3 mesi	almeno una volta ogni 6 mesi

La soglia di esenzione di 3 kg uguale per tutti i tipi di gas non esiste più e anche impianti con poco più di 2 kg di gas possono essere oggetti di controlli.

Obblighi dei venditori di gas e di apparecchiature

A partire dal 25 settembre 2019 i venditori di gas e di apparecchiature dovranno:
- iscriversi al registro F-GAS;
- Vendere i gas unicamente a persone qualificate;
- registrare gli acquirenti di apparecchiature non ermeticamente sigillate;

- Comunicare alla banca dati quantitativi di gas/apparecchi venduti e relativi acquirenti.

Questo nuovo adempimento ha l'obiettivo di aumentare la tracciabilità degli impianti e dei gas fluorurati al fine di una maggiore controllo sul loro utilizzo e la loro dispersione.

Banca dati F-Gas
Dal 25 settembre 2019 verrà attivata la **Banca dati gas fluorurati** che sostituirà il registro dell'apparecchiatura (cartaceo), presso gli operatori. Verrà gestita, analogamente al Registro F-gas (registro delle imprese qualificate) dal sistema delle Camera di Commercio.
Le comunicazioni sugli interventi svolti dovranno essere svolte esclusivamente dagli installatori/manutentori (non dagli operatori) in via telematica. Gli installatori/manutentori non qualificati e non iscritti al Registro non potranno trasmettere i dati
Le comunicazioni dovranno essere inviate per via telematica a cura degli installatori/manutentori entro 30 gg:

- dall'installazione dell'apparecchiatura;
- dal primo intervento di controllo sulle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento dell'apparecchiatura

L'operatore che si avvale, obbligatoriamente, di installatori/manutentori qualificati dovrà verificare l'avvenuta comunicazione accedendo alla Banca dati e scaricandosi apposito attestato.

Sanzioni
Il DPR 146/2018 alleggerisce indubbiamente gli obblighi a carico dei proprietari/utilizzatori di frigoriferi e condizionatori, ma appesantisce notevolmente le sanzioni per chi NON si avvale di operatori qualificati (da 10.000 a 100.000 euro) per chi non svolge i controlli obbligatori sulle perdite (da 7.000 a 10.000 euro).

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti rivolgersi all'Area Tecnica dell'Associazione (Dott.ssa Micaela Utili- tel: 0544-280214; fax: 0544-270210; e-mail: utili@confimiromagna.it)

Elenco aggiornato[1] dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione FGas (DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1)

Le sostanze a base di gas fluorurati ad effetto serra inclusi nell'elenco che segue sono 86: 25 sostanze pure e 61 preparati/miscele (contenenti almeno una delle 25 sostanze pure di cui all'Allegato I al DPR 43/2012 e aventi GWP pari almeno a 150).

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (*n.d.= non disponibile*)	Formula chimica (*n.d.= non disponibile*)	GWP
R-32	HFC-32	Difluorometano	CH2F2	650
R-41	HFC-41	Fluorometano	CH3F	150
R-125	HFC-125	Pentafluoroetano	C2HF5	2800
R-134	HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetano	C2H2F4	1000
R-134a	HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano	C2H2F4	1300
R-143	HFC-143	1,1,2-trifluoroetano	C2H3F3	300
R-143a	HFC-143a	1,1,1-trifluoroetano	C2H3F3	3800
R-152a	HFC-152a	1,1-difluoroetano	C2H4F2	140
R-227ea	HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano	C3HF7	2900
R-236cb	HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-esafluoropropano	C3H2F6	1300

[1] Al 14 marzo 2018

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (*n.d.= non disponibile*)	Formula chimica (*n.d.= non disponibile*)	GWP
R-236ea	HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-esafluoropropano	C3H2F6	1200
R-236fa	HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-esafluoropropano	C3H2F6	6300
R-245ca	*n.d.*	1,1,2,2,3-pentafluoropropano	C3H3F5	560
R-245fa	HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropano	C3H3F5	950
R-365mfc	HFC-365mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutano	C4H5F5	890
Vertrel XF	HFC-43-10mee	pentano, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoruro	C5H2F10	1500
R-14	CF4	Tetrafluorometano	CF4	6500
R-116	C2F6	Esafluoroetano	C2F6	9200
R-218	C3F8	Ottafluoropropano	C3F8	7000
R-c318	c-C4F8	Ottafluorociclobutano	c-C4F8	8700
R-3-1-10	C4F10	Decafluorobutano	C4F10	7000
n.d.	C6F14	Tetradecafluoroesane	C6F14	7400

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (*n.d.= non disponibile*)	Formula chimica (*n.d.= non disponibile*)	GWP
n.d.	C5F12	Perfluoropentano	C5F12	7500
n.d.	SF6	Esafluoruro di zolfo	SF6	23900
R-401A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1200
R-401B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1300
R-401C	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	930
R-402A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2800
R-402B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2400
R-403A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3100
R-403B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	4500
R-404A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3922
R-405A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	5300
R-407A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2107
R-407B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2695
R-407C	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1774
R-407D	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1627
R-407E	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1551
R-407F	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	*1705*
R-408A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	*3200*
R-410A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2088
R-410B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2229
R-411A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1600
R-411B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1700
R-412A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2300
R-413A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2053
R-415A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1500
R-415B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	550
R-416A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1100
R-417A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2346
R-417B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	*~3000*
R-418A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1700
R-419A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2967
R-420A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1500
R-421A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2631
R-421B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3189
R-422A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3143
R-422B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2526
R-422C	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3084

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (*n.d.= non disponibile*)	Formula chimica (*n.d.= non disponibile*)	GWP
R-422D	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2729
R-423A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2280
R-424A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2439
R-425A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1505
R-426A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1508
R-427A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2138
R-428A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3607
R-434A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3120
R-437A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1684
R-438A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2151
R-448A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1386
R-449A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	1282
R-452A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	2141
R-500	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	8077
R-503	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	14560
R-504	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	4143
R-507	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3985
R-507A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	3985
R-508A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	13214
R-508B	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	13396
R-509A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	5700
R-513A	*n.d.*	*n.d.*	*n.d.*	631
miscela 1 (R245fa/R125/R23/R14/R740)				~5310
miscela 2 (R245fa/R125/R23/R14/R740)				~5200
miscela 3 (R236/R125/R23/R14/R740)				~8913
miscela 4 (R401A/R427A)				nd

FORMAZIONE SUPERIORE

OFFERTA FORMATIVA 2018

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
Cesena

Attestato rilasciato	Certificato di qualifica professionale di "Progettista di prodotti multimediali"
Contenuti del percorso	La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione grafica; Costruzione di prodotti multimediali; Metodi e tecniche per la definizione del progetto di sviluppo di un E-Commerce; Metodi e tecniche per la realizzazione e sviluppo del prodotti di E-Commerce; Collaudo e convalida del sito di E-Commerce; La gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy e della sicurezza informatica; Strategie di SEO e Visual Comunication
Sede di svolgimento	Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (Fc) - presso Sviluppo PMI srl
Durata e periodo di svolgimento	300 ore, di cui 120 di stage Maggio 2019 – Settembre 2019
Numero partecipanti	12
Destinatari e requisiti d'accesso	Persone disoccupate, residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna in possesso di un titolo di studio (Diploma/Laurea) in ambiti attinenti alla qualifica di riferimento (Diploma di Istituto Tecnico Tecnologico, Laurea informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Scienze della Comunicazione ed equivalenti). È richiesta precedente esperienza lavorativa coerente ai contenuti del percorso, livello di inglese B2, conoscenza del pacchetto office e di navigazione internet, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione informatica (Java, Visual Basic, Pascal), conoscenza degli strumenti di sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni (Photoshop, Illustrator) e di animazione (Flash).
Iscrizioni	Iscrizioni entro il **07/05/2019**
Modalità di selezione	I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza ed esperienza lavorativa) saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione (CV). I requisiti di base (informatica, inglese e i principali linguaggi di programmazione informatica) e i requisiti tecnico – professionali (conoscenza degli strumenti di sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni e di animazione, saranno verificati tramite test specifici. Il superamento di questi test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale verranno sondate anche le competenze trasversali mediante assessment di gruppo e colloquio individuale motivazionale.

Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	Confimi Industria Romagna; Arteco Surl; Sirius Spa; Sitech Sistemi Informatici Srl; Spring Italia Srl; Pullover Srl; Sporty Store Srl; La Berta Srl Soc. Agricola; Simatica Srl; Alpi Spa; Wedo Srl; Gamma Indirizzi Srl; Valvotubi Srl.
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri / Sofia Venturi Tel. 0544/280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2018-10186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: **ASSUNZIONI NEL 2019 DI GIOVANI DISOCCUPATI NON INSERITI IN UN PERCORSO DI STUDIO O FORMAZIONE – ISTRUZIONI INPS**

Con il decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre scorso (pubblicato su www.anpal.gov.it.), l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha prorogato, per il 2019, l'«*Incentivo Occupazione NEET*» – già previsto nel 2018 – spettante in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o di apprendistato professionalizzante di giovani disoccupati non inseriti in un percorso di studio o formazione, aderenti al Programma "Garanzia Giovani" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2019, 3 e 8 del 2018).

Con l'acclusa circolare n. 54 del 17 aprile scorso, pertanto, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per le assunzioni effettuate nell'anno in corso, di cui qui sotto segnaliamo le più significate.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, non necessariamente "imprenditori", che assumano giovani senza esservi tenuti in ottemperanza a obblighi di natura legale o contrattuale.

I giovani – i cosiddetti NEET, ossia «*Not (Engaged) in Education, Employment or Training*» – **devono, contestualmente:**

a) avere un'**età compresa tra i 16 e i 29 anni**;
b) essere registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (in breve "Programma Garanzia Giovani");
c) essere **disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione** (in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13).

L'agevolazione spetta – nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 160 milioni di euro – **per le assunzioni** effettuate, anche a tempo parziale, tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2019:

- a tempo **indeterminato**, anche a scopo di somministrazione;
- con contratto di **apprendistato professionalizzante**;
- in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio è invece **escluso** in caso di:

- **trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine**. In tale ipotesi, infatti, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell'evento incentivabile;
- assunzione con contratto di lavoro domestico;
- contratto intermittente (o a chiamata);
- prestazioni di lavoro occasionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2017);
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: in caso di successiva assunzione del medesimo lavoratore, effettuata dallo stesso o da altro datore di lavoro, l'INPS non potrà concederlo nuovamente, a prescindere dalla causa di cessazione del

precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione. La qual cosa anche qualora l'incentivo sia stato riconosciuto per un'assunzione effettuata nel 2018.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga **mensile** è pari, pertanto, a **671,66** euro (€ 8.060,00/12); per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, ossia la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021.

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo in tale ipotesi il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio, che, comunque, non potrà superare il termine decadenziale perentorio del 28 febbraio 2021.

La fruizione dell'incentivo è subordinata alle seguenti condizioni:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. 150/2015, in base ai quali:
  - l'incentivo non spetta se, come innanzi indicato, l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, previsto dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà a essere riassunto. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori (art. 31, comma 1, lett. b);
  - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);

- l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis,* **o**, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'art. 7 del decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:

1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
   a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
   b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
   c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
   d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Con riferimento al singolo rapporto di lavoro la scelta di uno dei due regimi sopra descritti – aiuti *de minimis* o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 del decreto direttoriale n. 3/2018 – esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

L'incentivo è cumulabile solo con quello all'occupazione giovanile stabile previsto dall'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018): l'assunzione, effettuata ai sensi di tale norma consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, il quale sarà "*fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro*". Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge n. 205/2017), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 prevede la seguente procedura:

1) il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "**NEET**", disponibile all'interno dell'applicazione "*Portale delle agevolazioni* (ex DiResCo)", sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicandovi: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio; se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017. Il modulo è accessibile, previa autentificazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente";
2) l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
   - consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
   - calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
   - verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
   - informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare;
3) qualora l'istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. **La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive Uniemens**.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, INPS, ANPAL e INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo.

***

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 17/04/2019

Circolare n. 54

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: **Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018. Proroga Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581*

del 28 dicembre 2018 ha prorogato per l'anno 2019 l'incentivo per l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
INDICE

1. Premessa
2. Importi stanziati
3. Rapporti incentivati
4. Assetto e misura dell'incentivo
5. Condizioni di spettanza dell'incentivo
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri incentivi
7.1 Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
9. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET
10. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018
11. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
12. Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva
13. Istruzioni contabili

1. Premessa

Con il decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 (Allegato n. 1),l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha prorogato l'incentivo "Occupazione NEET", già disciplinato con il decreto n. 3 del 2 gennaio 2018.

Con la presente circolare, fermo restando quanto già illustrato con la circolare n. 48/2018 alla quale si rinvia, si forniscono, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall'ANPAL al riguardo in data 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo e l'ambito territoriale di ammissione all'incentivo si richiamano integralmente le indicazione fornite ai paragrafi 1, 2 e 3 della citata circolare n. 48/2018.

2. Importi stanziati

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per l'anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro. Come chiarito dall'ANPAL, la gestione e il riconoscimento dell'agevolazione avverrà nel limite della dotazione complessiva destinata a finanziare l'incentivo pari a 160 milioni di euro (cfr. l'articolo 2 del decreto direttoriale n. 581/2018).
Al riguardo, si precisa che 100 milioni di euro erano già stati stanziati per le assunzioni

effettuate nel corso dell'annualità 2018.

3. Rapporti incentivati

L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (per i quali trovano applicazione le precisazioni già fornite nella citata circolare n. 48/2018, paragrafo 5.1); l'incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, del decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l'agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell'evento incentivabile.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un'assunzione effettuata nel corso dell'anno 2018.

4. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall'Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all'assunzione[1].

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione

di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[2].

L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021 (cfr. l'articolo 1, comma 3, del decreto n. 581/2018).

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altri incentivi all'occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[3].

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati nella citata circolare n. 48/2018 al paragrafo 6.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis,* o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:

1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (relativamente alle modalità di calcolo dell'incremento, si rinvia al paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di

una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce sull'argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

7. Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

7.1. Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "*con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi*". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, come già chiarito nella circolare n. 48/2018, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di

13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. l'articolo 10 del decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "**NEET**", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autentificazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo l'ANPAL, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma "Garanzia giovani" ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell'ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla

presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l'ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all'autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:
- il codice fiscale del datore di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Si ribadisce, inoltre, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non

imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

9. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NE19"** avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L510"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice **"L511"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis*"*)".

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NEDE"** avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*)"*;
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione

del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L512"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 *(*oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice **"L513"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 *(*oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis*"*)".

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, sempre nei limiti dell'importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa infine presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura "Iscrizione e variazione azienda"), all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione **2T** (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione **2T** senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

10. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NEGE"** avente il significato

di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L514"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice **"L515"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis*"*)".

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** dovrà essere inserito il valore **"NEC9"** avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*";*
- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito il valore **"H00"** (Stato);
- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L516"** avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581 /2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice **"L517"** avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati, sempre nei limiti

dell'importo massimo mensile ammesso, o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività e che vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

11. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

Il datore di lavoro agricolo all'atto della prenotazione dell'incentivo occupazionale attraverso il portale delle agevolazioni (ex DiResCo), dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l'aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Come già esposto al paragrafo 4 della presente circolare, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza del secondo trimestre 2019.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) "NE" avente il significato di "Proroga Incentivo Occupazione NEET - Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018".

Il codice di autorizzazione "NE" sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali, contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA "NE" consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, a una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore "Y";
- nel campo CODAGIO, il CA "NE";
- nel campo retribuzione, l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

Il calcolo dell'effettivo importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l'effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l'importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato, sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l'applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

Qualora il calcolo contributivo, come sopra descritto, comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione "Y", il bonus sarà pari a quello calcolato dall'Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione "Y", quest'ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al primo trimestre 2019, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge n. 205/2017, esporranno nel DMAG anche i codici previsti per l'assunzione agevolata e relativi all'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 (cfr. il paragrafo 12 della circolare n. 40/2018).

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile o di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, questa provvederà a segnalare nella procedura "Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole" la data di termine del rapporto tra l'azienda cedente (CIDA) e il lavoratore agevolato e indicherà il codice CIDA della nuova azienda acquirente.

12. Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

- **Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore "**L"**, avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi

Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis*, per esporre il beneficio spettante dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"M"**, avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"*)";*
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

- **Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET 2019 in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2019, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"N"**, avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti *de minimis,* per esporre il beneficio spettante dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"O"**, avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

13. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell'incentivo previsto dal decreto direttoriale 28 dicembre 2018, n. 581, *al fine di favorire l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non coinvolti in altre attività formative,* si istituiscono nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) nuovi conti suddivisi per tipologia di agevolazione.
Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione distinto traIncentivo Occupazione (nel rispetto degli aiuti "de minimis") codice tipo incentivo **"NE19"** avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis") e dell'Incentivo Occupazione in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis") codice **"NEGE"** avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")", si istituisce il seguente conto:
GAW32175 **-** Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29, anni di cui al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 ess., della legge n. 205/2017 "(nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"),di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018.
Riguardo i datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione NEET 2019*, (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"),* contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo **"NEDE"** e dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo **"NEC9"** di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018, si istituisce il seguente conto:
GAW32176 **-** Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 *(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")*, di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 581/2018.
Al conto GAW32175, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso Uniemens con i codici **"L510"** e "**L514**" per l'incentivo corrente; **"L511"** e "**L515"** per il recupero degli arretrati di gennaio-febbraio-marzo 2019.

Similmente, al conto GAW32176 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 "VIRTUALE" sono evidenziati con i codici **"L512"** e **"L516"** per l'incentivo corrente; **"L513"** e **"L517"** per gli arretrati di gennaio-febbraio-marzo 2019.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli, da imputare agli stessi conti, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

Gli stessi conti rileveranno l'onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.
Si riportano nell'allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

---

[1] Cfr. da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale finalizzato all'occupazione dei giovani, disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.
[2] In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
[3] Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: "*nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate".*

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

OGGETTO: **CONGEDO STRAORDINARIO - CONCESSO ANCHE AI FIGLI DEL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ NON CONVIVENTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La concessione del **congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità grave** (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 [*]) **è fissata con un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado** (art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 [**] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018).

La norma, nel fissare tale ordine di priorità, indica espressamente anche i soggetti, **tra cui il figlio del familiare da assistere**, per i quali la convivenza con il disabile è requisito essenziale per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame.

La sentenza della **Corte Costituzionale** n. 232/2018 **ha dichiarato l'illegittimità costituzionale** dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 *"**nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati** a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, **il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e***

---

[*] **Art. 3, comma 3, legge n. 104/1992**

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

[**] **Art. 42, commi 5 - 5 *ter,* d.lgs. n. 151/2001**

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. i datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi*, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge".*

Nel motivare tale decisione la Corte ha chiarito che "*il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico*".

In particolare la Corte specifica che "*tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti"* e che *"il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa"*. Pertanto, alla luce di tale principio, **la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico**, di cui all'art. 2 della Costituzione, **potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo**.

Sulla base di quanto sopra esposto, **il figlio che, al momento della presentazione della domanda, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo** di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001.

Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del benefico in parola **solo in caso *"di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti*" di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio**, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge **e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo**.

Per quanto precede, l'INPS, con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, ha illustrato, alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, gli effetti sul congedo straordinario, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato, e fornito le istruzioni operative sotto riportate.

Effetti sul congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 devono essere coordinate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, sopra illustrata.

Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";

3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ambito di applicazione e istruzioni operative

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell'operatore della struttura territoriale competente dell'INPS provvedere, secondo le consuete modalità, all'espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal 12 dicembre 2018, giorno della sua pubblicazione sulla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 49.

Pertanto, le strutture territoriali INPS dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **marzo 2019** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal ***15 marzo 2019*** al ***14 aprile 2019*** la percentuale di ***rivalutazione*** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,668830%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo aprile 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 16 maggio p.v.